

**Controdeduzione al parere tecnico non favorevole
dell'emendamento prot. n. 37057/2026**

Il Consiglio Comunale

Visto il parere espresso dalla Soprintendenza in sede di Conferenza dei Servizi, che espressamente afferma: *"AMBITO A: AREA 10 - 7 non è ammessa la realizzazione di trabocchi e/o piattaforme in acqua tenuto conto della notevole trasformazione che impongono al paesaggio in questione"*;

Preso atto che il Piano Demaniale Regionale approvato con Deliberazione 24.02.2015, n. 20/4 *"Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative) Art. 2 - Adozione del Piano Demaniale Marittimo (PDM)"*, nell'Art. 5 comma 45 prevede testualmente quanto segue: *"Nell'ambito del territorio costiero è possibile realizzare pontili di passeggiata a mare che possono prevedere aree belvedere, opere d'arte di rilevante valore estetico con sovrastrutture a carattere temporaneo strumentali al godimento turistico, di facilissima rimovibilità, in corrispondenza di piazze o arterie principali cittadine, con l'esclusivo utilizzo di materiali sostenibili, della lunghezza funzionale a consentire di godere del mare quale irripetibile parco naturale, della lunghezza massima della zona riservata alla balneazione. Standard dimensionali/qualitativi ed ubicazione sono demandati alla pianificazione comunale nel rispetto del proprio territorio costiero"*.

Preso atto, pertanto, che suddetta norma regionale - che vige su tutto il territorio costiero regionale - consente in sede di pianificazione territoriale comunale di inserire tale possibilità, almeno riferita a *"Pontili di passeggiata a mare che possono prevedere aree belvedere, opere d'arte di rilevante valore estetico con sovrastrutture a carattere temporaneo strumentali al godimento turistico, di facilissima rimovibilità, in corrispondenza di piazze o arterie principali cittadine, con l'esclusivo utilizzo di materiali sostenibili, della lunghezza funzionale a consentire di godere del mare quale irripetibile parco naturale, della lunghezza massima della zona riservata alla balneazione"*.

Nel rispetto della prescrizione della Soprintendenza;

Ritiene

di inserire tale norma regionale, eliminando quindi la previsione di trabocchi e/o piattaforme in acqua (come prescritto dalla Soprintendenza) e prevedendo solo pontili di passeggiata a mare di cui alla norma regionale sopra citata. Fermo restando la necessità di acquisire dalla Soprintendenza il parere di sua competenza sui singoli interventi ai sensi e secondo la normativa vigente.

**Controdeduzione al parere tecnico non favorevole
dell'emendamento prot. n. 37046/2026 punti 1 e 2**

Il Consiglio Comunale

al fine di evitare contenziosi e/o dubbi interpretativi in fase di applicazione;
preso atto che all'esito delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Demaniale Marittimo Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 21 del 17.04.2026, l'area n.1 (oggetto dell'emendamento) è già un'area ricadente in zona di interfaccia portuale esclusa dal calcolo della riserva del 20% previsto dal comma 1, art.5 L.R. 141/1997 e ss mm ii;

Ritiene

Ad abundantiam, di deliberare per l'accoglimento dell'emendamento in questione sia in riferimento al punto 1 che al punto 2.